



**Diritto Annuale**

Per contatti: Gobbi Sibilla

Tel. 049.82.08.353

E-mail [diritto.annuale@pd.camcom.it](mailto:diritto.annuale@pd.camcom.it)

PEC [diritto.annuale@pd.legalmail.camcom.it](mailto:diritto.annuale@pd.legalmail.camcom.it)

Al Consiglio Notarile di Padova  
All'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di Padova  
Al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei  
Consulenti del Lavoro di Padova  
Alle Associazioni Imprenditoriali  
A tutti gli iscritti

Loro Sedi

**Oggetto: Importi diritto annuale 2026 Camera di Commercio di Padova, prime indicazioni, ed effetti sulla disciplina del diritto annuale della revisione del sistema sanzionatorio tributario.**

**1 - Importi diritto annuale 2026**

Sono disponibili sul sito della camerale, nella sezione dedicata <https://www.pd.camcom.it/it/gestisci-impresa/diritto-annuale/diritto-annuale-2026> gli importi del diritto annuale dovuti alla Camera di Commercio di Padova stabiliti con la riduzione del 50% prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

Ad oggi non è ancora pervenuto il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che autorizza, ai sensi dell'articolo 18, comma 10, della legge n. 580/1993, per gli anni 2026, 2027 e 2028 la maggiorazione del 20% del diritto annuale così come adottato nelle delibere dei relativi enti camerali.

**Il citato provvedimento detterà le disposizioni per il versamento del relativo conguaglio da parte delle imprese che dal 1° gennaio 2026 alla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento (data di pubblicazione sul sito web del Ministero) abbiano versato il diritto annuale senza la maggiorazione.**

Ne consegue che, **in attesa del decreto di approvazione della maggiorazione del 20% del diritto annuale per l'anno 2026, in fase di evasione delle pratiche di iscrizione al Registro delle Imprese gli uffici camerali provvederanno a trattenere gli importi dovuti senza la maggiorazione. Sarà cura degli interessati provvedere al versamento dell'ulteriore 20% secondo le modalità e i termini che saranno stabiliti dal decreto ministeriale e comunicati attraverso il sito camerale.**



## **2 - Revisione del sistema sanzionatorio tributario: effetti sulla disciplina del diritto annuale**

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, **con nota n. 14955 del 29/1/2025**, ha chiarito che la revisione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali amministrative introdotte con il Decreto Legislativo 87 del 14/6/2024, con particolare riferimento alla misura della sanzione applicabile agli omessi e parziali pagamenti, non trova applicazione al diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio dai soggetti iscritti al registro delle Imprese.

Le norme regolamentari per l'applicazione delle **sanzioni amministrative per tardivo o omesso pagamento del diritto annuale restano pertanto quelle del Decreto Interministeriale n. 54 del 27 gennaio 2005** "Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle camere di commercio".

Ne consegue che le misure delle sanzioni applicate al diritto annuale in fase di accertamento con emissione a ruolo, ai sensi del DM 54 del 27 gennaio 2005, sono le seguenti:

- **Tardivo versamento: 10% dell'ammontare del diritto dovuto**
- **Omesso versamento: 30% dell'ammontare del diritto dovuto**

Per quanto riguarda le sanzioni ridotte relative all'istituto del ravvedimento operoso, in applicazione dell'art. 6 del DM 54 del 27 gennaio 2005 e del regolamento Regolamento sanzioni amministrative tributarie applicabili per le violazioni relative al diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, approvato con Deliberazione del Consiglio camerale n. 3 del 29 aprile 2008, le aliquote sono le seguenti:

- **Ravvedimento entro i 30 giorni successivi alla scadenza: aliquota 3,75%**
- **Ravvedimento dopo il 30esimo giorno successivo alla scadenza, ed entro un anno dalla scadenza stessa: aliquota 6,0%**

## **3 - Ulteriori informazioni relative ai soggetti obbligati al versamento del diritto annuale**

Le cause di esonero dal versamento del diritto annuale sono solo quelle **tassativamente indicate nell'articolo 4 del D.M. 359/2001**

- imprese con un provvedimento di **fallimento / liquidazione giudiziale o liquidazione coatta amministrativa** emanato entro il 31/12 dell'anno precedente, tranne i casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa;
- imprese individuali **cessate entro il 31/12 dell'anno precedente, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento** (se il 30 gennaio è sabato o domenica il termine è prorogato al giorno lavorativo successivo)
- società che hanno **approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31/12 dell'anno**



precedente, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento (se il 30 gennaio è sabato o domenica il termine è prorogato al giorno lavorativo successivo)

- **società cooperative** per le quali sia stato disposto lo **scioglimento d'ufficio** entro il 31/12 dell'anno precedente.
- **StartUp innovative: dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale** del registro delle imprese sono esonerate dal pagamento del diritto annuale. L'esenzione è subordinata al mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura, **comunque, complessivamente non oltre il quinto anno di iscrizione**.

Pertanto, **sono tenute al versamento del diritto annuale:**

- imprese che si trovano in **stato di liquidazione, inattività o sospensione dell'attività**
- imprese in **concordato preventivo**
- imprese in **amministrazione straordinaria**, almeno fino a quando viene autorizzato l'esercizio dell'impresa.

La **cancellazione** dal Registro delle imprese **con cessazione retroattiva dell'attività non comporta l'esonero dal pagamento** per le annualità comprese tra la cessazione dell'attività e la domanda di cancellazione.

#### **4. Prescrizione del Diritto Annuale**

Il diritto annuale è un tributo (Art. 5-quater comma 1, del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282) che sorge il 1° gennaio di ogni anno a carico dei soggetti iscritti nel Registro delle Imprese. Esso costituisce un'**obbligazione tributaria autonoma e unitaria per ogni singolo esercizio d'imposta** (artt. 2 e 3 D.M. 359/2001).

**Al diritto annuale si applica, pertanto, il termine ordinario decennale di prescrizione previsto dall'art. 2946 del Codice Civile, non sussistendo nell'ordinamento disposizioni che prevedano termini diversi.** Tale indirizzo è stato confermato anche dal Ministero dell'Industria con la circolare n. 3223/C del 3.10.1990 che, su parere dell'Ufficio Legislativo, ha ribadito l'applicazione della prescrizione ordinaria.

Il Dirigente e Conservatore del Registro Imprese  
Andrea Malagugini  
(*firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 20, comma 1 bis*)

*Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (e conforme alle Regole tecniche previste dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale, verificabile con i software elencati sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale. In caso di stampa cartacea di documento firmato digitalmente, l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. 4 comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179*